



■ Pasquale
e Stefania Giampietro

Nuovo decreto di attuazione della direttiva Ippc

Il 22 aprile di quest'anno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 59/2005(1) che dà finalmente attuazione "integrale" alla direttiva n. 96/61/Ce, cd Ippc (Integrated Pollution Prevention and Control), sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Il recente decreto n. 59, che introduce una valutazione unitaria e contestuale di tutti i possibili impatti sulle varie componenti (acqua, aria, suolo ecc.) dell'ambiente ad opera di individuati impianti industriali, si sostituisce, abrogandolo (2), al precedente, dell'agosto '99, il quale aveva attuato solo parzialmente la direttiva sopra citata, limitandosi a recepirne le disposizioni con esclusivo riferimento agli impianti esistenti. Il campo di applicazione del nuovo decreto si estende, invece, fino a ricomprendere tutti gli impianti industriali - come indicati nel suo allegato 1 - esistenti e nuovi, disciplinando i molteplici aspetti relativi al rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché alle modalità di esercizio degli impianti medesimi in conformità a quanto in essa previsto (si veda a proposito, l'articolo 1, comma 2).

Nella presente nota, si propone una prima lettura del decreto che ne individui i principi generali (come fissati al suo articolo 3), rinviando ai prossimi contributi l'esame analitico degli istituti più rilevanti e delle novità introdotte alla disciplina preventiva.

Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale

Costituito da diciannove articoli e sei allegati, il decreto n. 59, all'articolo 3, fissa i principi generali cui deve ispirarsi l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione Ippc, disponendo che: "1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in mate-

ria di bonifiche e ripristino ambientale".

Innanzitutto, va sottolineato come l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione [ai sensi dell'articolo 2, lett. i] si differenzia, nel nuovo decreto, a seconda della tipologia di impianto che ne fa richiesta: per gli impianti esistenti e nuovi, di competenza statale, indicati nell'allegato V (3), viene, infatti, riconosciuta in capo al Ministero dell'ambiente e delle attività produttive, mentre, negli altri casi - ovvero per gli impianti non elencati nell'allegato citato - sarà individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma. Questa previsione comporterà specifici impegni per il Ministero suddetto, soprattutto in termini di carico di lavoro necessario allo svolgimento di tutte quelle attività istruttorie e di consulenza tecnica preliminari alla concessione dell'autorizzazione integrata ambientale (cd Aia), con probabili conseguenze proprio sul piano dei tempi di rilascio della medesima. A tal proposito, peraltro, il decreto, in oggetto, prevede l'istituzione di una "commissione istruttoria Ippc" - le cui competenze sono indicate all'articolo 5, comma 9 - integrata dalla nomina di un esperto, designato da ciascuna Regione, al fine di garantire il "necessario coinvolgimento degli enti territoriali". Proseguendo nell'analisi dei principi ispiratori del nuovo decreto, interessa qui sottolineare la rilevanza dell'obbligo [come sancito dall'articolo 3, comma 1, lett. a] di adozione delle "opportune misure di pre-

venzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le migliori tecniche disponibili (4)". Il legislatore ha opportunamente definito la suddetta nozione alla lett. o) del suo articolo 2, come "la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso". Sulla base di tali indicazioni – peraltro già proprie di gran parte delle normative ambientali di settore (5) - diventa particolarmente significativa, per le imprese, la valutazione (ed eventuale successiva adozione) delle tecniche (o tecnologie) da impiegarsi tanto nella progettazione e costruzione dell'impianto, quanto anche nella gestione dello stesso, per diversi ordini di ragioni, prima fra tutte quella relativa al regime di responsabilità. In effetti, come peraltro già sottolineato dai primi commentatori della nuova disciplina lppc, nella ipotesi in cui si verificassero situazioni di danno all'ambiente, riconducibili a carenze costruttive o gestionali degli impianti, il gestore potrebbe vedersi sollevato da eventuali responsabilità quando si accertasse una corretta applicazione e conformità delle suddette tecniche alle Bat all'impianto di cui è titolare. I successivi criteri

generali, di cui alle lett. b) e c) dell'articolo 3, cit., fanno riferimento, rispettivamente, all'obbligo di evitare "fenomeni di inquinamento significativi" e alla necessità di evitare la produzione di rifiuti, i quali, se non possono essere recuperati - perché "tecnicamente ed economicamente impossibile" - "sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente".

Come la quasi totalità della normativa del settore, anche il decreto n. 59 si ispira ai valori di tutela dell'ambiente e riduzione dell'inquinamento, soprattutto attraverso l'incentivazione del recupero dei rifiuti; nel caso di specie, prevedendo lo smaltimento dei rifiuti in discarica come ultima possibilità, quando cioè il recupero risulti impossibile dal punto di vista tecnico con riferimento alle normali/correnti tecniche di recupero e nella ipotesi in cui si riveli economicamente non sostenibile. Conformemente ad una ormai diffusa visione complessiva della "esistenza" dell'impianto industriale, nel contesto ambientale (6), anche in questa sede viene disciplinata la fase successiva alla cessazione dell'attività (si veda, lett. f, articolo 3, comma 1 cit.) attraverso uno specifico obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e del sito ove era collocato l'impianto.

Da ultimo, l'articolo 3 fa riferimento alla necessità che l'energia sia utilizzata "in modo efficace" con ciò ribadendo l'inclusione, nella disciplina, di

cui trattasi, degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (di cui alle leggi nn. 55/2002 e 290/2003) e di quelli alimentati da fonti rinnovabili (come disciplinati dal decreto legislativo n. 387/2003), nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali (ex articolo 1, comma 5).

Conclusioni

Dalla breve rassegna dei principi generali, cui si conferma l'autorizzazione integrata ambientale, sembra già possibile avanzare qualche riflessione. Il superamento dell'approccio settoriale, proprio della normativa ambientale, alle diverse componenti interessate dall'impatto antropico, nel senso di una valutazione unitaria di tutti i suddetti aspetti appare come una svolta particolarmente incisiva per la realtà industriale e imprenditoriale. In effetti, l'incentivazione del recupero, il rispetto dei parametri di prevenzione e riduzione dell'inquinamento (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), delle singole normative di settore (ex articolo 3, comma 1, lett. c), propri di tutte le distinte discipline in materia di acqua, rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc. sembrano assicurati, in forza del nuovo decreto n. 59, tramite un sistema semplificato e maggiormente rapido, con conseguenti, significativi vantaggi in termini di costi e competitività per le imprese.

Note

(1) Il DLgs 18 febbraio 2005, n. 59 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005, SO n. 72.

(2) Si veda sul punto, l'articolo 19, comma 1, che fa salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, sulla necessaria operatività, fino alla istituzione della nuova "Commissione istruttoria lppc", di quella già istituita ai sensi del decreto legislativo n. 372/99.

(3) L'allegato V del decreto n. 59/05 individua le seguenti categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato I, soggetti ad lppc: 1) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di

gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; 3) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 4) impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore a specifiche soglie (indicate nella tabella per la quale si rimanda al testo del decreto); 5) impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono atti-

vità di cui all'allegato I; 6) altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I localizzati interamente in mare.

(4) Nel determinare le cd "Bat" (Best Available Techniques) il decreto n. 59 dispone che: si intende per 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o

prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

(5) Si veda a questo proposito, la disciplina relativa alle emissioni in atmosfera di cui al Dpr n. 203/88 nonché il DM n. 367/2003 in materia di scarichi di sostanze pericolose.

(6) Ci si riferisce alle norme sul ripristino dello stato dei luoghi (come nella vigente disciplina sulle bonifiche) ma anche alle forme di controllo (o "gestione") "post mortem" delle discariche.